

Numero  
2561

cl

0

Bellinzona  
19 maggio 2021

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

---

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia  
DFGP  
Palazzo federale Ovest  
3003 Berna

Anticipata per e-mail:  
[vernehmlassungSBRE@sem.admin.ch](mailto:vernehmlassungSBRE@sem.admin.ch)

### **Procedura di consultazione sulle disposizioni esecutive concernenti l'uso del sistema di ingressi/uscite (Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

Gentili signore,  
Egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera 17 febbraio 2021 in merito alla summenzionata procedura di consultazione. L'avamprogetto delle tre Ordinanze, unitamente al relativo rapporto esplicativo sulle disposizioni esecutive concernenti l'uso del sistema di ingressi/uscite, sono stati da noi esaminati in collaborazione con i servizi di polizia interessati e l'Ufficio cantonale della migrazione.

Ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

#### **1. Considerazioni generali**

In generale, come Esecutivo cantonale accogliamo favorevolmente la proposta di novella legislativa in parola, inerente all'adozione delle disposizioni esecutive concernenti l'uso del sistema di ingressi/uscite nello Spazio Schengen (EES) a livello di ordinanza, con la creazione della nuova Ordinanza sul sistema di ingressi/uscite (OSIU), che regola i diritti d'inserimento, trattamento e consultazione delle Autorità svizzere e l'adozione di alcune modifiche nell'Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV – RS 142.204) e nell'Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti (OVIS – RS 142.512). In effetti, con le nuove basi legali a disposizione all'interno del diritto federale, le Autorità preposte alla lotta all'immigrazione irregolare ed alla criminalità, in particolare nel contesto di reati gravi e del terrorismo, potranno disporre di un efficace sistema di controllo automatizzato delle entrate e delle uscite dallo Spazio Schengen.

Le modifiche auspiccate comporteranno degli indubbi vantaggi per le Autorità della migrazione. In primo luogo, nell'ambito della procedura di rilascio dei visti, si passerà dalle verifiche manuali dei periodi di soggiorno nello Spazio Schengen, mediante i timbri sui passaporti, alla consultazione diretta in EES. Secondariamente verrà migliorata la sorveglianza delle frontiere esterne, con un contrasto più efficace all'immigrazione irregolare e un miglior controllo dei flussi migratori, favorendo così l'identificazione dei cittadini di Stati terzi che non dispongono o non soddisfano più le condizioni afferenti al soggiorno regolare nello Spazio Schengen.

Anche per le Autorità di polizia il progetto legislativo rappresenta senz'altro un mezzo essenziale per contrastare le attività criminali, quali in particolare il traffico di migranti e di prodotti illegali e la tratta degli esseri umani. Premesso ciò, i servizi di polizia interessati nutrono tuttavia delle perplessità in merito al fatto di inserire tra le autorità di controllo anche alcune polizie comunali, nello specifico quelle di Lugano e di Chiasso. Come si avrà modo di indicare meglio in seguito, in una realtà come quella ticinese in cui le polizie comunali non hanno né la struttura organizzativa né le competenze di polizie comunali come Zurigo e Losanna, risulta infatti difficile comprendere i motivi per cui si sia deciso di conferire una simile facoltà alle due polizie comunali ticinesi sopraccitate.

## **2. Considerazioni sugli articoli delle Ordinanze oggetto di modifica**

### **2.1 Ordinanza sul sistema di ingressi/uscite (OSIU)**

*Ad artt. 4 cpv. 2 lett. c e d e 5 cpv. 2 c e d*

In merito al contenuto di questi due disposti osserviamo che in essi viene codificata la possibilità di inserire, trattare e consultare dati nell'EES, da parte delle Autorità cantonali e comunali della migrazione per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito della procedura dei visti, segnatamente per la revoca per l'annullamento o la proroga di un visto, nonché per esaminare la legalità del soggiorno in Svizzera di cittadini di Stati terzi. In effetti rileviamo che la fruizione del sistema EES è particolarmente d'aiuto alle Autorità della migrazione nel contesto dell'esame della data di scadenza di un visto al momento dell'esame di una richiesta di proroga o per verificarne l'avvenuta scadenza e così accertare l'illegalità del soggiorno dell'interessato. L'Autorità della migrazione, nell'ambito della lotta al soggiorno illegale di cittadini extra - Schengen, può così disporre delle preziose informazioni contenute nel sistema EES, segnatamente le informazioni contenute nel fascicolo EES (dati, personali, dati biometrici e dati relativi al documento di viaggio, i dati d'ingresso, i dati in caso di annullamento o revoca del visto, i dati in caso di proroga del visto o del soggiorno e i dati relativi al respingimento).

Come già precedentemente esposto, le Autorità di polizia nutrono dei dubbi in relazione all'inserimento delle polizie comunali di Lugano e Chiasso quali autorità incaricate dei controlli EES. Rispetto ad altri Corpi di polizia, quali ad esempio la polizia comunale di Zurigo e quella di Losanna, strutturate diversamente e con maggiori competenze in merito, le polizie comunali ticinesi non vantano infatti competenze in ambito di polizia giudiziaria, di legge sugli stranieri e di collaborazione internazionale, se non in maniera molto limitata. Risulta pertanto difficile comprendere le ragioni per le quali le polizie comunali di Lugano e di Chiasso siano state considerate alla stregua delle polizie comunali di Zurigo e Losanna.

Nemmeno la motivazione addotta nel rapporto esplicativo, secondo cui l'attività di pattugliamento sarebbe il motivo alla base dell'attribuzione di simili competenze alle due polizie comunali sopraccitate, giustifica tale incarico: in tal caso anche le polizie comunali di Bellinzona, Locarno e Mendrisio dovrebbero infatti essere prese in considerazione, ritenute come anch'esse esercitino attività di pattugliamento. Se si considera poi che la polizia comunale di Mendrisio si trova in piena zona di frontiera, quest'ultima avrebbe un motivo ancor più valido per avere accesso al sistema EES. Si nota pertanto una disparità di trattamento all'interno del Cantone, non riconducibile a criteri oggettivi.

A seguito di quanto suesposto, le Autorità di polizia interessate auspicano pertanto che tutta l'attività afferente gli accessi a EES, segnatamente la consultazione delle banche dati così come l'archiviazione, rimanga centralizzata presso la Polizia cantonale.

*Ad art. 7 cpv. 1*

Per quanto afferente a questo disposto, non possiamo che rilevare la praticità dell'uso dell'EES nell'ambito dell'accertamento dell'identità dei cittadini di Stati terzi in caso di controlli sul territorio svizzero. In effetti, con l'introduzione dell'EES, per accertare se il soggiorno di un cittadino extra – Schengen, nello Spazio Schengen, abbia già superato o meno la durata massima, basterà consultare l'EES e non si dovranno più verificare i timbri sui passaporti, con conseguente maggior sicurezza e rapidità nell'esecuzione dei controlli.

*Ad art. 10 cpv. 1*

In merito alla possibilità di consultare il calcolatore automatico, contenuto nell'EES, da parte delle Autorità cantonali della migrazione è opportuno porre l'attenzione sull'utilità di questo prezioso strumento per l'operatività di quest'ultime. In effetti con questa funzione dell'applicativo sarà possibile determinare celermente la durata già trascorsa del soggiorno autorizzato e quella residua mentre attualmente queste verifiche devono essere effettuate manualmente sulla base dei timbri apposti sui passaporti.

*Ad art. 17 lett. a*

Riguardo alla cancellazione dei dati di cittadini di Stati terzi che non sottostanno più all'EES, concordiamo con il legislatore federale sulla necessità di menzionare in questa categoria coloro che hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera. In effetti il regolamento EES non indica se chi ha depositato una domanda d'asilo è escluso dalla sua sfera di applicazione. Pertanto è necessario colmare questa lacuna normativa mediante una disposizione esecutiva nazionale. Infatti un richiedente l'asilo, dopo il deposito della domanda d'asilo, soggiorna in Svizzera per un periodo indeterminato dopo la sua prima registrazione e di conseguenza non ricade più sotto la sfera d'applicazione del regolamento EES.

## **2.2 Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV – 142.204)**

*Ad art. 6 cpv. 2 lett. a*

Relativamente al presente disposto, condividiamo con l'Autorità federale l'utilità della modifica proposta poiché l'attuale versione dell'art. 6 cpv. 2 lett. a OEV è formulata in

maniera generica e non distingue tra un soggiorno di breve durata e uno di lunga durata o un transito aeroportuale. La nuova versione contribuisce pertanto a fare chiarezza e codifica l'attuale prassi, indicando a partire da quando, in una determinata fattispecie, il titolo di viaggio deve presentare una durata di un minimo di tre mesi.

### **2.3 Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti (OVIS – RS 142.512)**

*Ad art. 23 lett. e*

Concordiamo con il legislatore federale sulla necessità della proposta modifica ritenuto che, con l'introduzione dell'EES, l'elenco delle banche dati a cui ha accesso l'Autorità competente al momento del deposito di una domanda di visto, deve essere aggiornato con l'indicazione di questo nuovo applicativo. Con ciò si crea la base legale per il suo utilizzo da parte delle summenzionate Autorità.

### **3. Conclusione**

Dal lato finanziario rileviamo che i Cantoni come il Ticino, senza aeroporti considerati frontiera esterna Schengen, non dovrebbero venir toccati poiché la proposta modifica legislativa non comporta aggravii per le Autorità cantonali coinvolte, né in termini economici né sugli effettivi del personale.


In effetti i costi inerenti al progetto di trasposizione dell'EES come anche l'allacciamento della Svizzera a questo applicativo sono finanziati interamente dalla Confederazione, la quale assume i costi di progetto, di sviluppo, delle prestazioni proprie e le uscite correnti. I costi di sviluppo ammontano a CHF 11, 9 milioni, per il periodo 2016 - 2022 e per l'ulteriore sviluppo sono previsti ulteriori costi pari a CHF 16, 4 milioni, tra il 2022 e il 2025.

In conclusione, come Consiglio di Stato non possiamo pertanto fare altro che sottolineare l'utilità di questo sistema al passo coi tempi per semplificare la verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini di stati terzi nell'ambito dei controlli alle frontiere esterne Schengen e nello Spazio Schengen, in particolare con l'adozione dei dati biometrici (immagine del volto e impronte digitali), con una conseguente maggior efficacia nella lotta all'immigrazione irregolare. Ad ogni buon conto, ci teniamo tuttavia a ribadire le perplessità delle Autorità di polizia in merito al conferimento degli accessi EES alle polizie comunali ticinesi per tutti i motivi sopraesposti.

Vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch);
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch);
- Comando della Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.